

# Niente confisca diretta se solo in parte la risorsa è profitto del reato prescritto

Illegittima la confisca sull'intero fabbricato se costruito anche con cospicue somme lecite

/ Stefano COMELLINI

La Cassazione, con la sentenza n. [7896](#) depositata ieri, ha dichiarato che è illegittima la confisca diretta di un immobile quando esso derivi da un investimento che **solo in parte** sia riconducibile a risorse costituenti profitto di un reato dichiarato estinto per prescrizione.

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, nei gradi di merito, del reato di cui all'[art. 316-bis](#) c.p. (malversazione) per avere richiesto ed ottenuto un **contributo regionale** finalizzato a migliorare le condizioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. In particolare, la domanda di ammissione al finanziamento, corredata di relazione descrittiva e business plan, prevedeva la costruzione di un opificio esclusivamente destinato all'attività imprenditoriale ortofrutticola.

In realtà si era accertato che il ricorrente aveva utilizzato i fondi pubblici, unitamente a risorse proprie, per costruire un **fabbricato** destinato, in parte a sua civile abitazione, in parte a deposito per diversa attività imprenditoriale.

Qualificato come profitto del reato di malversazione (anche se, nel frattempo, maturata la prescrizione) l'immobile realizzato anche con il finanziamento pubblico veniva sottoposto a confisca diretta.

Proprio sul provvedimento ablatorio si concentrava il ricorso dell'imputato e, di conseguenza, l'attenzione della Corte di legittimità.

In sintesi, l'imputato sosteneva che, avendo il finanziamento pubblico costituito solo una parte – la metà – delle risorse necessarie per l'edificazione dell'immobile, il **profitto monetario** del reato si era confuso con altre cospicue risorse di natura lecita così da elidere il nesso di diretta ed immediata derivazione causale e, quindi, la legittimità della confisca diretta.

La Corte dopo un'ampia disamina della nozione di confisca diretta e per equivalente ha accolto sul punto il ricorso e annullato il provvedimento ablatorio.

In via di premessa, la Corte ha ricordato, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. [31617/2015](#)) che il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, ex [art. 240](#) comma 2 n. 1 c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'[art. 322-ter](#) c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di **confisca diretta** e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di meri-

to, come nel caso di specie, permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.

## L'estinzione per prescrizione non consente la confisca per equivalente

L'estinzione del reato per prescrizione non consente, invece, di disporre, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, stante la natura afflittiva e sanzionatoria del diverso istituto.

L'intervento di legittimità non poteva poi non considerare la **delimitazione** della nozione generale di derivazione causale del reato

Ribadendo quanto già affermato dalle Sezioni Unite, nella citata sentenza n. [31617/2015](#), ma ancor prima nella n. [10280/2008](#)) in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'[art. 322-ter](#) c.p., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro **illecitamente conseguito**, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo.

Infatti, qualsiasi trasformazione che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso autore, deve essere considerata profitto del reato allorché sia direttamente riconducibile al reato stesso ed al profitto immediato conseguito (vale a dire il denaro), e sia soggettivamente attribuibile all'**autore del reato**, che quella trasformazione abbia voluto. Una diversa e più restrittiva interpretazione – hanno concluso le Sezioni Unite – non risulterebbe, infatti, "compatibile con la finalità dell'istituto che è quella di rendere l'illecito penale improduttivo e, quindi, scoraggiare la commissione di ulteriori illeciti".

La sentenza in esame fa propria questa impostazione, individuando la legittimità nel caso di specie della confisca diretta posto che il finanziamento pubblico era stato destinato alla edificazione del fabbricato destinato a privata abitazione piuttosto che opificio. Tuttavia, la circostanza che tale investimento fosse derivato per almeno la metà da **risorse lecite** proprie dell'imputato, ha indotto la Corte a ritenere illegittima la confisca dell'intero immobile con conseguente suo annullamento.